

## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**125 / 2022 del 21/04/2022**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E ASST MONZA E ASST BRIANZA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S. S.P.A.**

**OGGETTO:** CONVENZIONE TRA AREU E ASST MONZA E ASST BRIANZA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S. S.p.A.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 239/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

**DATO ATTO** che AREU e SIAS S.p.A. hanno sottoscritto, in data 14.03.2022, specifico accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 e s.m.i., approvato con Delibera n. 63 del 10.03.2022, avente ad oggetto l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari extraospedalieri in favore degli utenti e della collettività in generale, nell'ambito delle competizioni e degli eventi sportivi organizzati all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza, provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche in possesso dei necessari requisiti e con i necessari automezzi e attrezzature, in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale;

**CONSIDERATO** che A.R.E.U., per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo con S.I.A.S. S.p.A., può coinvolgere ulteriori soggetti attuatori e in particolare ha richiesto la collaborazione della ASST di Monza e della ASST della Brianza, che metteranno a disposizione il personale sanitario dipendente qualificato per il servizio richiesto;

**DATO ATTO** che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, nota prot. AREU n.6498 e nota prot. n. 649 del 13.04.2022, è stato condiviso tra le parti il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto l'attività di collaborazione per la gestione dei servizi sanitari extraospedalieri nell'ambito delle competizioni ed eventi sportivi organizzati da SIAS S.p.A.;

**RICHIAMATO** l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**RILEVATO** che le Parti, nell'ambito della convenzione, hanno definito che:

- Sono a carico di A.R.E.U. le seguenti attività:
  - organizzazione e gestione dei servizi sanitari di emergenza, in relazione alle attività da svolgersi per conto e/o presso l'Autodromo Nazionale di Monza, provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche, in possesso dei necessari requisiti, con i necessari mezzi e attrezzature in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale;

- formulazione di proposte per l'efficientamento e la ottimizzazione delle procedure di erogazione dei ripetuti servizi, anche in relazione alle infrastrutture a questi dedicate o da dedicarsi;
  - coordinamento del personale dipendente, messo a disposizione dalla ASST di Monza e dalla ASST della Brianza, che sarà coinvolto nella gestione dei servizi sanitari extraospedalieri di cui alla presente convenzione;
  - individuazione, nel caso in cui venga specificamente richiesto da S.I.A.S., del Chief Medical Officer (C.M.O.) per dirigere il servizio medico di soccorso durante eventi sportivi;
  - individuazione di personale medico da avviare alla formazione specifica erogata da S.I.A.S., direttamente o tramite soggetti abilitati e autorizzati, per acquisire l'abilitazione quale C.M.O.;
  - gestione di percorsi di formazione del personale sanitario e tecnico in materia dei servizi di urgenza ed emergenza;
  - fornitura al personale delle A.S.S.T. delle divise e dei necessari D.P.I.;
  - adempimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - predisposizione dei necessari preventivi per l'organizzazione e la gestione delle attività richieste da S.I.A.S. previ accordi tra i Responsabili Esecutivi, identificati dalle Parti;
- Le ASST dovranno mettere a disposizione di A.R.E.U.:
    - il personale sanitario dipendente, medico e infermieristico, che sia disponibile a svolgere l'attività sanitaria extraospedaliera al di fuori dell'orario di lavoro, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario. Detto personale dovrà essere formato da A.R.E.U. al fine del conseguimento delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
    - l'attività svolta dal personale dipendente delle ASST dovrà rispettare le disposizioni normative in vigore in materia di attività aziendale a pagamento, rientrante, per il personale dirigente medico, tra le forme di libera professione intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del CCNL Area Sanità 2016 –2018, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali.

**RILEVATO** che:

- come da accordo tra AREU e S.I.A.S., i costi derivanti dall'erogazione dei servizi resi in occasione delle manifestazioni organizzate presso l'Autodromo Nazionale di Monza sono a carico di S.I.A.S., sulla base dei preventivi presentati da A.R.E.U. e approvati da S.I.A.S., con riferimento alle figure professionali necessarie, alle attrezzature e materiali, agli automezzi, al coordinamento e agli altri costi diretti e indiretti riferibili alle prestazioni oggetto dei preventivi;
- a fronte delle attività rese dal personale delle ASST, AREU (previa emissione e incasso delle relative fatture a carico di S.I.A.S.) riconoscerà alle stesse le tariffe di seguito riportate per ogni manifestazione sportiva della durata di 8 ore a giornata:
  - medico € 600,00/die,
  - infermiere € 340,00/die;

eventuale attività professionale aggiuntiva viene valorizzata in via proporzionale;

- la spesa annua stimata è così suddivisa: per il personale medico (stimate n. 3000 ore anno) € 225.000,00; per il personale infermieristico (stimate n. 3000 ore anno) € 127.500,00;
- la spesa complessiva stimata, per l'intera durata della convenzione è, pertanto, pari a € 1.145.625,00;

**DATO ATTO** che la convenzione ha una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i pregressi rapporti per le attività espletate sin dal 01.02.2022.

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

- di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento, tra AREU e ASST Monza e ASST della Brianza, avente ad oggetto la collaborazione per la gestione dei servizi sanitari extraospedalieri nell'ambito di competizioni ed eventi sportivi organizzati da S.I.A.S. S.p.A.;
- di dare atto che la convenzione ha una durata di durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i pregressi rapporti per le attività espletate sin dal 01.02.2022;
- di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 1.145.625,00, i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 come di seguito:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.2495	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE	2022	€ 323.125,00
		2023	€ 352.500,00
		2024	€ 352.500,00
		2025	€ 117.500,00

- di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
- di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Albonico Andrea

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S. S.p.A.**

**TRA**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – A.R.E.U.**, con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Via A. Campanini n. 6, C.F./P.I. 11513540960; PEC protocollo@pec.areu.lombardia.it, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli;

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale – A.S.S.T. della Brianza**, con sede legale in Vimercate (MB), C.F./P. IVA 09314320962; PEC protocollo@pec.asst-brianza.it, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Marco Trivelli che con deliberazione n. 159 del 12.03.2021 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dott. Mattia Longoni Direttore f.f. della U.O.C. Affari Generali e Legali;

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale – A.S.S.T. di Monza** con sede legale in Monza (MB), Via G.B. Pergolesi, 33, C.F./P. IVA 09314290967; PEC protocollo@pec.asst-monza.it, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Silvano Casazza, che con deliberazione n. 16 del 17.09.2021 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Radice, congiuntamente con il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Antonietta Ferrigno;

**Premesso che**

1. S.I.A.S. S.p.A. è società *in house* dell'Automobile Club d'Italia e concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'A.C.I., quale concessionario dell'Autodromo Nazionale di Monza.

In particolare, con l'organizzazione e la promozione di manifestazioni e di altre attività sportive, motoristiche e turistiche, la S.I.A.S. S.p.A. è tenuta, secondo finalità statutarie, a provvedere allo sviluppo dell'impianto, delle aree e relative attrezzature, favorendo altresì i rapporti con gli Enti e le istituzioni del territorio, anche nell'ambito di iniziative in materia di educazione e sicurezza stradale.

2. A.R.E.U., costituita giusta Deliberazione Giunta Regionale n. 4078 del 20 dicembre 2020 e disciplinata dall'art. 16 L.R. n. 33/2009 e s.m.i., è soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, preposto alla gestione e al coordinamento della rete di emergenza e urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112, in collaborazione con gli altri Enti del sistema sociosanitario.

A.R.E.U. in tale contesto, altresì, garantisce l'erogazione dei LEA di competenza, con i relativi controlli e promuove attività scientifica e di ricerca, con particolare riguardo per lo sviluppo dell'attività formativa.

3. S.I.A.S. S.p.A. ha la necessità di avvalersi di servizi sanitari extraospedalieri in favore degli utenti e della collettività in generale nell'ambito delle competizioni e degli eventi sportivi organizzati all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza.

4. Per l'organizzazione dei suddetti servizi sanitari extraospedalieri S.I.A.S. S.p.A. ha chiesto la collaborazione di A.R.E.U. ed ha stipulato apposito accordo.
5. A.R.E.U., per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo con S.I.A.S. S.p.A., può coinvolgere ulteriori soggetti attuatori e in particolare ha richiesto la collaborazione della ASST di Monza e della ASST della Brianza, che metteranno a disposizione il personale sanitario dipendente qualificato per il servizio richiesto.
6. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST della Brianza e Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST di Monza annoverano tra i propri dipendenti personale sanitario, medici e infermieri, in grado di possedere le certificazioni necessarie per operare nella gestione delle competizioni e degli eventi sportivi organizzati da S.I.A.S., la cui formazione specifica viene garantita da A.R.E.U.
7. Detta attività professionale viene svolta fuori dell'orario di lavoro dovuto alle ASST dietro corresponsione dei relativi corrispettivi orari.
8. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in conformità ai principi giurisprudenziali di matrice nazionale e comunitaria, per la disciplina della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento di interessi comuni, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa. In particolare:
  - Le attività disciplinanti sono riconducibili alla sfera degli interessi pubblici che appartengono alle parti.



- La collaborazione si caratterizza per la concreta divisione di compiti e responsabilità, escludendosi qualsivoglia ragione di sovrapposizione ed interferenza.
- La titolarità di AREU nel contesto regionale delle attività enumerate nel richiamato art. 16 L.R. n. 33/2009 e s.m.i., esclude, altresì, che possa in qualunque forma versarsi in ambito concorrenziale di libera circolazione di servizi e quindi che possa configurarsi intesa elusiva della vigente disciplina dettata dalla legislazione speciale di settore.

### **Tanto premesso**

Si conviene e stipula quanto segue

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 (Oggetto e finalità)**

La presente convenzione ha per oggetto e intende disciplinare la collaborazione tra le Parti, al fine di:

- Assicurare, attraverso le funzioni di titolarità di A.R.E.U., la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate da S.I.A.S. S.p.A. e svolte presso l'Autodromo Nazionale di Monza.

- Regolare il coinvolgimento da parte di AREU di ulteriori soggetti attuatori e in particolare ASST di Monza e ASST della Brianza, che metteranno a disposizione il personale sanitario dipendente qualificato per il servizio richiesto.
- Sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione, dedicate al personale afferente ad A.R.E.U. e alle A.S.S.T. in materie di carattere sanitario.
- Gestire altre attività di interesse generale.

## **CAPO II**

### **Art. 3 (Attività di competenza di A.R.E.U.)**

Sono a carico di A.R.E.U. le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione dei servizi sanitari di emergenza, in relazione alle attività da svolgersi per conto e/o presso l'Autodromo Nazionale di Monza, provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche, in possesso dei necessari requisiti, con i necessari mezzi e attrezzature in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale.
- Formulazione di proposte per l'efficientamento e la ottimizzazione delle procedure di erogazione dei ripetuti servizi, anche in relazione alle infrastrutture a questi dedicate o da dedicarsi.
- Coordinamento del personale dipendente, messo a disposizione dalla ASST di Monza e dalla ASST della Brianza, che sarà coinvolto nella gestione dei servizi sanitari extraospedalieri di cui alla presente convenzione.

- Individuazione, nel caso in cui venga specificamente richiesto da S.I.A.S., del Chief Medical Officer (C.M.O.) per dirigere il servizio medico di soccorso durante eventi sportivi.
- Individuazione di personale medico da avviare alla formazione specifica erogata da S.I.A.S., direttamente o tramite soggetti abilitati e autorizzati, per acquisire l'abilitazione quale C.M.O.
- Gestione di percorsi di formazione del personale sanitario e tecnico in materia dei servizi di urgenza ed emergenza.
- Fornitura al personale delle A.S.S.T. delle divise e dei necessari D.P.I..
- Adempimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 ""Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
- Predisposizione dei necessari preventivi per l'organizzazione e la gestione delle attività richieste da S.I.A.S, previ accordi tra i Responsabili Esecutivi, identificati dalle Parti:
- Per AREU: Gianluca Chiodini;
- Per ASST della Brianza: Direttore Medico di Presidio
- Per ASST di Monza: Direttore Medico di Presidio

#### **Art. 4 (Attività di competenza delle ASST)**

Le ASST dovranno mettere a disposizione di A.R.E.U. il personale sanitario dipendente, medico e infermieristico, che sia disponibile a svolgere l'attività sanitaria extraospedaliera di cui al presente atto al di fuori dell'orario di lavoro, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario. Detto personale dovrà essere formato da A.R.E.U. al fine

del conseguimento delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

L'attività svolta dal personale dipendente delle ASST dovrà rispettare le disposizioni normative in vigore in materia di attività aziendale a pagamento, rientrante, per il personale dirigente medico, tra le forme di libera professione intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del CCNL Area Sanità 2016 – 2018, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali.

#### **Art. 5 (Attuazione a coordinamento)**

Concordano le Parti che l'erogazione dei servizi sanitari necessari per l'esecuzione delle attività da svolgersi presso l'Autodromo Nazionale di Monza, sarà garantita dalle figure sanitarie e tecniche indicate e di volta in volta individuate da A.R.E.U.

Per l'effetto, quest'ultima, è autorizzata dall'immediato ad assumere tutte le iniziative preparatorie ed esecutive ritenute necessarie per il buon esito dell'evento e delle iniziative collegate, assumerà il coordinamento delle attività, al fine di garantire la copertura e la buona esecuzione dei servizi. Le Parti resteranno responsabili in via esclusiva circa la piena attuazione delle attività di propria competenza incluse nella convenzione e per ottimizzare le reciproche relazioni, attraverso i Responsabili Esecutivi di cui al precedente art. 4.

### **CAPO III**

#### **Rapporti tra le parti dell'Accordo**

##### **Art. 6 (Oneri economici per l'attuazione degli interventi)**

Come da accordo tra AREU e S.I.A.S., i costi derivanti dall'erogazione dei servizi resi in occasione delle manifestazioni organizzate presso l'Autodromo Nazionale di Monza sono a carico di S.I.A.S., sulla base dei preventivi presentati da A.R.E.U. e approvati da S.I.A.S., con riferimento alle figure professionali necessarie, alle attrezzature e materiali, agli automezzi, al coordinamento e agli altri costi diretti e indiretti riferibili alle prestazioni oggetto dei preventivi.

A fronte delle attività rese dal personale delle ASST, così come descritte al precedente art. 4 della presente convenzione, AREU riconoscerà le tariffe di seguito riportate:

- per ogni manifestazione sportiva della durata di 8 ore a giornata:
  - medico € 600,00/die,
  - infermiere € 340,00/die;

eventuale attività professionale aggiuntiva viene valorizzata in via proporzionale.

A.R.E.U. provvederà a trasmettere mensilmente ai rispettivi Responsabili Esecutivi delle Aziende una distinta dalla quale risultino i nominativi del personale sanitario impiegato nell'attività, le date, gli orari ed il totale delle giornate relative agli eventi a cui ha partecipato il personale, l'ASST provvederà in base alle presenze del proprio personale procederà a emettere fattura a carico di AREU per le prestazioni erogate, che saranno

saldate entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

#### **Art. 7 (Decorrenza e durata)**

Il presente accordo ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e non è previsto il tacito rinnovo. La convenzione potrà essere rinnovata solo pervio accordo tra le Parti.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Le Parti possono esercitare il diritto di recesso dal presente accordo con un preavviso scritto e motivato, da formalizzarsi almeno tre mesi prima a mezzo PEC.

#### **Art. 8 (Copertura assicurativa)**

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione da parte dei dipendenti delle ASST trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU, nella modalità in essere.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di lavoro non è prevista la copertura INAIL.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 9 (Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile ove applicabili ed alla disciplina della legislazione speciale di settore.

Eventuali modifiche o deroghe dell'atto potranno essere introdotte solo previa adozione delle medesime formalità utilizzate per la predisposizione e per l'approvazione del ripetuto accordo.

#### **Art. 10 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti, nell'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza, solo per le finalità e nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali, in appresso "RGPD"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 11 (Disposizioni diverse)**

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia e in particolare A.R.E.U. e le ASST dichiarano di aver adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e s.m.i..

Le Parti dichiarano di aver adottato rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi a adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

La presente convenzione:

- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di AREU.
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### **Art. 12 (Controversie)**

Le Parti riconoscono che su ogni eventuale controversia, inerente e/o connessa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione,



che non possa essere composta in via bonaria, sussiste la competenza del Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. i..

**Per ASST Monza**

Per delega del Direttore Generale, con deliberazione n. 16 del 17.09.2021

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Radice

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Antonietta Ferrigno

**Per ASST Brianza**

Per delega del Direttore Generale, con deliberazione n. 159 del 12.03.2021

Il Direttore f.f. UOC Affari Generali e Legali

Dott. Mattia Longoni

**Per AREU**

Il Direttore Generale

Dott. Alberto Zoli

(Firme digitali)